

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – II CONVOCAZIONE



Verbale di Assemblea Ordinaria del 21/04/2022

L'anno 2022, il giorno 21, del mese di Aprile, alle ore 21.00, presso la sede, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Corpo Musicale Santa Cecilia.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Garavaglia Umberto, verbalizza la Sig.ra Berzelli Alessandra.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci via e-mail, contenente il seguente o.d.g.:

- 1) Modifica con integrazione dell'Art. 11 dello Statuto Associativo, come richiesto dall'Ente per il controllo dell'iscrizione al Registro Unico Terzo Settore*

Alle ore 21.00, in presenza dei seguenti soci: Berra Mauro, Bertuzzo Sonia, Berzelli Alessandra, Berzelli Crespi Martino, Colombo Edoardo Osvaldo, Galasso Tommaso, Garavaglia Umberto, Porro Marta, Giorgio di Pietro, Cecilia Airaghi, Roberto Cerina, Silvia Bertuzzo, Francesco Facco, Lorenzo Berra, Anna Bertuzzo, Mario Motta, Gabriele Baroli.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente Garavaglia informa l'Assemblea in merito alla modifica dell' Art. 11 dello Statuto Associativo. L'integrazione di tale articolo è la seguente:*

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) Concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) Usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; c) Partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) All'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi; b) Ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) Ad approvare i bilanci.

In considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e al requisito della partecipazione nonché al principio di sovranità dell'Assemblea è evidente che non può invocarsi la minore età degli associati per

escluderli sempre e in tutti i casi dalle più importanti decisioni del sodalizio; il che sarebbe una violazione del principio di democraticità visto che ogni potere decisionale sarebbe esclusivo dei soli soci maggiorenni.

Pertanto si prevedono le seguenti clausole relative partecipazione del socio minorenni:

- Domanda di ammissione; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi (entrambi i genitori).
- Voto in assemblea; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intransmissibilità della quota o contributo associativo.

La modifica dello Statuto è approvata all'unanimità.

Alle ore 21.15 il Presidente dichiara terminata l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto

Cuggiono, 21 Aprile 2022

Il Segretario

Alessandro Beretti

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 06/05/2022

AL N° 1264 SERIE 3

Il Presidente

Corpo Musicale
S. CECILIA DI CUGGIONO
P.zza XXV Aprile snc
20012 Cuggiono (MI)
P.IVA e C.F.: 93004890153

Per il Direttore Provinciale delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano
Il Funzionario Delegato Ufficio territoriale di Magenta
Salvatore

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORPO MUSICALE S. CECILIA DI CUGGIONO"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Costituzione e Denominazione

È costituita l'Associazione "Corpo Musicale S. Cecilia di Cuggiono". Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, per effetto del presente statuto, l'associazione diviene ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Cuggiono presso Villa Annoni - p.zza XXV Aprile. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Scopi, finalità ed attività

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'8 del D.Lgs. 117/2017. Essa persegue le seguenti finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- l) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;

e attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che a titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito elencate:

- a) Promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) Sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) Presenza musicale a manifestazioni civili e religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa; e) Organizzare e realizzare anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) Incentivare scambi culturali mediante gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; g) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste bollettini e notiziari usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Art. 3

Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II - FUNZIONAMENTO

Art. 4 Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 5 Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 7 Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi di Enti pubblici e privati;
- Lasciti di associazioni;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- Erogazioni liberali degli associati e di terzi
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art. 8 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo III - I SOCI

Art. 9 I Soci

L'associazione è costituita da:

- Socio Ordinario: coloro che senza distinzione di razza, sesso, religione o nazionalità, presentano richiesta scritta di adesione all'associazione.
- Socio Onorario: coloro ai quali viene assegnata la carica di socio a titolo onorifico per meriti particolari o come riconoscenza per l'opera svolta a favore del Corpo Musicale.

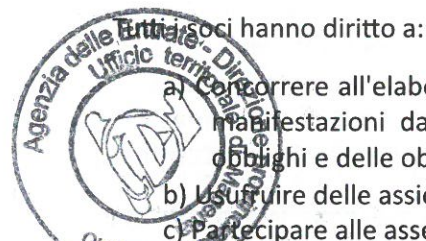
Art. 10 Adesione e ammissione all'Associazione

La partecipazione sociale non è collegata in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne facciano richiesta al consiglio direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro 60 giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Art. 11
Diritti dei soci



Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- Partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- All'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- Ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- Ad approvare i bilanci.

In considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e al requisito della partecipazione nonché al principio di sovranità dell'Assemblea è evidente che non può invocarsi la minore età degli associati per escluderli sempre e in tutti i casi dalle più importanti decisioni del sodalizio; il che sarebbe una violazione del principio di democraticità visto che ogni potere decisionale sarebbe esclusivo dei soli soci maggiorenni.

Pertanto si prevedono le seguenti clausole relative partecipazione del socio minorenni:

- Domanda di ammissione; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi (entrambi i genitori).
- Voto in assemblea; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Art. 12
Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- Rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- Rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- Versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13
Scioglimento del rapporto associativo

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie comunicate in forma scritta al consiglio direttivo;

- Morte
- Morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- Espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'assemblea generale dei soci.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14
Organi Sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria)
- Il presidente
- Il consiglio Direttivo

Ricorrendo le circostanze di cui all'art 20 del presente statuto, è organo sociale anche l'organo di controllo.

Art. 15
L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- Approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- Approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.



L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) Delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola delega.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 5.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 4 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) Mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- b) Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- c) Attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- d) Approva i programmi di attività;
- e) Assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;

- f) Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- g) Coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h) Elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- i) Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- j) Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- k) Nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente

stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 17 **Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 16 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

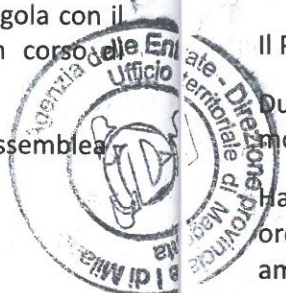
Art. 18 **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli art. 16 e 17 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte



dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 22

Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Art. 24

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



La Segreteria

Alessandra Bergomi



Corpo Musicale
S.CECILIA DI CUGGIONO
P.zza XXV Aprile snc
20012 Cuggiono (MI)
P.IVA e C.F.: 93004890153